



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 2298

Del 24/03/2015

---

Identificativo Atto n. 140

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Oggetto

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 31/2008

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA "SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE"**

VISTA la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" della d.G.R. n. 8/7728 del 24 luglio 2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale"

VISTA la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") redatta dal Parco Alto Garda Bresciano, pervenuta in forma completa alla Struttura Sviluppo e Gestione Forestale della D.G. Agricoltura in data 14 novembre 2014 (prot. M1.2014. 0099543), al fine di acquisire il prescritto parere regionale;

VALUTATO, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla scrivente Struttura previa verifica della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento coi tecnici del Parco Alto Garda Bresciano, che il piano stesso (valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Brescia) è sostanzialmente conforme alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.G.R. n. 8/7728/2008, fatto salvo la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni, finalizzate in particolare alla corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 8/675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 10/3278 del 16 marzo 2015 «Determinazioni in merito al Piano di Indirizzo Forestale del Parco Alto Garda Bresciano» con la quale, in base all'art. 50, c. 6, l.r. n. 31/2008 si concedono deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti ai sensi dell'art. 14 (Aree dismesse) della d.g.r. 8/2024/2006;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di sessanta giorni dall'approvazione della d.g.r. n. 10/3278 del 16 marzo 2015 previsto dalla



## Regione Lombardia

---

d.G.R. n. 8/7728/2008;

VISTO l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti della X legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla DGR n. 87 del 29 aprile 2013 e dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

### **D E C R E T A**

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale del Parco Alto Garda Bresciano, valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Brescia, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni ai Piani stesso, indispensabili per la corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente:

A) nella "Parte Programmatoria":

- 1) Apportare le modifiche eventualmente necessarie sulla base delle indicazioni riferite alle NTA.
- 2) Si raccomanda di inserire un paragrafo "Utilizzazioni forestali e filiera foresta-legno", con dati sulle attività selvicolturali, le imprese boschive e le imprese agricole che si dedicano alla selvicoltura, nonché sulla filiera bosco legno, desunte anche delle richieste di taglio a SITaB.
- 3) E' indispensabile attribuire ad ogni azione individuata una classe di "importanza" e una di "urgenza" secondo le indicazioni riportate nel capitolo 1.3 "Programma degli interventi e codici di azione" da usarsi per i contributi pubblici e per gli interventi compensativi (eventualmente distinti fra loro). Si suggerisce ad esempio, in caso di interventi compensativi, di dare priorità ad azioni quali la 1.6 relativa alla gestione della vegetazione lungo il reticolo idrografico minore.
- 4) Nell'individuare i "tipi di interventi", si tenga presente che, dopo l'approvazione del PIF, le attività di taglio selvicolturale nel territorio del "parco regionale" conformi alle NFR saranno soggette a semplice SCIA immediatamente esecutiva e che l'obbligo di contrassegnatura preventiva rimarrà solo per alcune situazioni definite dal r.r. 5/2007 (proprietà pubbliche, boschi soggetti a usi civici, interventi che richiedono progetti o relazioni).



## Regione Lombardia

---

5) Nei boschi prossimi alle risorse idriche (azione 1.5), l'ente forestale valuti, viste le severe limitazioni gestionali che ritiene necessarie per la tutela delle risorse idriche stesse, l'opportunità di apporre il "vincolo per altri scopi" ai sensi dell'art. 17 del r.d. 3267/1923 e di prevedere così un congruo indennizzo al proprietario.

6) In generale, si raccomanda di prevedere azioni volte al sostegno dell'agricoltura e in particolare del pascolo in montagna anziché prevedere azioni di contributo al decespugliamento di ex prati o pascoli in fase di colonizzazione del bosco, che rischiano di essere effimeri.

7) Il recupero di castagneti da frutto (azione 1.14) non può rientrare fra gli interventi compensativi (art. 43 l.r. 31/2008) a causa della prevalente finalità economica di questa azione, peraltro meritoria.

8) Gli undici boschi considerati di "elevato valore naturalistico" (azione 1.18) devono trovare corrispondenza con la carta e le norme relative alle superfici trasformabili, ossia devono essere adeguatamente tutelati.

9) Nell'azione 1.19, limitare l'entità del taglio al 4%-6% della massa legnosa presente appare un vincolo eccessivo, che comporta un aggravio di costi insostenibile. Inoltre, tale vincolo comporterebbe la necessità di effettuare ben cinque interventi nell'arco di 20 anni per raggiungere la ripresa del 25% fissata, il che creerebbe sicuramente un disturbo continuo all'habitat. Inoltre, la previsione di aprire buche fino a 50 m di diametro (ossia massimo 1963 mq) permetterebbe il rispetto della soglia di ripresa indicata nel piano se si ponesse il limite di una buca ogni 5 ettari circa.

10) Nell'azione 1.23 e in altre simili prevedere che l'ente forestale finanzi la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

### B) nel "Regolamento di attuazione – Norme Tecniche":

1) All'art. 12, eliminare il riferimento all'autorizzazione al taglio ai sensi dell'art. 8 del r.r. 5/2007, non più vigente;



## Regione Lombardia

---

2) All'art. 13, le procedure di rettifica, adeguamento e variante sono contraddittorie, prevedendo per la stessa operazione (modifiche della perimetrazione delle aree boscate) procedure contraddittorie e in contrasto con quanto indicato articolo 5. Si ritiene che ogni qualvolta si debbano apportare mere correzioni di errori materiali (perimetro di bosco, limiti di tipologie forestali ecc.) o adeguamenti all'evoluzione normativa che non richiedano scelte discrezionali, la competenza ricada sul dirigente competente;

3) All'art. 17 "Rapporti con la pianificazione comunale", il comma 4 è soppresso, in quanto le procedure per la rettifica del perimetro del bosco sono già contenute negli articoli precedenti.

4) All'art. 22 "Aree non disponibili alla trasformazione in ambito urbanistico", specificare che fra le aree non trasformabili anche gli undici "boschi ad elevato valore naturalistico" indicati nell'azione 1.18, i boschi a prevalente attitudine naturalistica (art. 1.4 allegato D NTA) riportati nella tavola 14, i boschi di protezione e di tutela delle risorse idriche (art. 1.5 allegato D NTA), i boschi a prevalente attitudine paesaggistica (art. 1.7 allegato D NTA) e i boschi a prevalente attitudine turistico-fruttiva (art. 1.7 allegato D NTA), nonché le tipologie forestali rare (abieteto esalpico, cipressete, lecceta primitiva, mughete, querceto di roverella dei substrati carbonatici e saliceto di greto), come riportate nella tavola 3.

5) All'art. 22 "Aree non disponibili alla trasformazione in ambito urbanistico", specificare che possono essere realizzate opere pubbliche solo se si dimostra che non possono essere ubicate altrove.

6) All'art. 24 "Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta", aggiungere il seguente testo: «Le nuove trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta devono comunque sottostare alle seguenti regole:

a) non possono essere individuate nei "boschi di cui all'art. 22 "Aree non disponibili alla trasformazione in ambito urbanistico"

b) non possono essere individuate nei boschi creati oppure oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni nei precedenti 30 anni.

Complessivamente, durante il periodo di vigenza del PIF, in ogni comune non possono essere rilasciate autorizzazioni per trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta su una superficie maggiore dello 0,4% dei boschi esistenti.»

7) All'art. 25 "Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale", il terzo capoverso che inizia con «Sono ammesse trasformazioni di tipo areale....» è interamente sostituito dal seguente testo: «Sono altresì autorizzabili trasformazioni, fino a 3.000 mq per proprietà, a finalità esclusivamente agricola, senza realizzazione di opere



## Regione Lombardia

---

edilizie, in altri boschi di boschi di neoformazione anche esterni alle aree cartografate in tavola 16 come "Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale", eccezion fatta per i boschi indicati all'art. 26.». Prevedere un limite di trasformabilità per il recupero agricolo (orientativamente: 2-5% dei boschi rilevati nel PIF). Si raccomanda di prevedere, per le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale nelle aree cartografate un limite per pratica più alto (es. 4 o 5 ettari), almeno nel caso di interventi estensivi.

8) All'art. 26 "Aree non disponibili alle trasformazioni a fini agricoli o ambientali", aggiungere che fra le fattispecie non disponibili le "tipologie forestali di pregio ecologico di cui alle tavole 3 e 10 del PIF, indicate nell'art. 25 e stralciate per la prescrizione precedente, tutte le faggete nonché le tipologie forestali rare (abieteteto esalpico, cipressete, lecceta primitiva, mughete, querceto di roverella dei substrati carbonatici e saliceto di greto), come riportate nella tavola 3. Specificare altresì che non possono essere rilasciate autorizzazioni nei boschi creati oppure oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni nei precedenti 30 anni.

9) All'art. 27 "Trasformazioni speciali non cartografate", l'intero testo è così sostituito: «Sono considerate "Trasformazioni speciali" le trasformazioni finalizzate a realizzare:

- a) viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP;
- b) viabilità poderale o interpoderale;
- c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- d) ampliamenti o adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
- e) interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile tramite opere di bioingegneria forestale;
- f) interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera), purché prevalentemente in legno o pietra secondo il modello del "Quaderno delle opere tipo" di ERSAF;
- g) piccole opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua o piccole centraline idroelettriche;
- h) opere pubbliche;
- i) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
- j) reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.);
- k) realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
- l) piccole trasformazioni a finalità esclusivamente agricola su superficie di massimo 100 mq, comprese le realizzazioni di piccole edificazioni in legno al servizio della castanicoltura da frutto di superficie massima di 10 mq.



## Regione Lombardia

---

Le trasformazioni speciali non cartografate sono realizzabili nei boschi indicati agli articoli 22 e 26 solo se si dimostra l'impossibilità a realizzarle altrove.».

- 10) All'art. 28 "Rapporto di compensazione", prevedere per i boschi indicati all'art. 22 un rapporto di compensazione minimo di 1:3, salvo i casi previsti agli articoli 29 e 30; per i boschi all'interno del "Tessuto urbano consolidato" che non rientrano fra i boschi indicati all'art. 22 si raccomanda di prevedere un rapporto di compensazione fisso pari a 1:1;
- 11) Agli articoli 28 e 29 pare opportuno evidenziare che l'esonero, totale o parziale, dai costi di compensazione può avvenire solo in caso di autorizzazione regolarmente rilasciata in base alla normativa vigente e al PIF e non ai casi di abusivismo.
- 12) All'art. 29 "Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla", il primo punto che recita: «interventi di trasformazione a basso impatto, purché autorizzati dal Parco Alto Garda Bresciano, per l'esercizio dell'attività primaria che comprendono il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli e colonizzati dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) e da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, castagneti da frutto, piccoli frutti,...) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. olivo, vite);» è così sostituito: «interventi di trasformazione, purché preventivamente autorizzati dal Parco Alto Garda Bresciano, di recupero agricolo in boschi di cui all'art. 25, da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, piccoli frutti,...) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. olivo, vite, frutteti non specializzati;) o all'allevamento estensivo; l'esonero totale dai costi di compensazione è concesso a patto di non prevedere successive trasformazioni a fini residenziali o urbanistici nei successivi 30 anni.»
- 13) All'art. 29 "Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla", eliminare il riferimento:
  - ai castagneti da frutto, in quanto essi sono considerati bosco dalla l.r. 31/2008 ed è pertanto superfluo prevederne l'esonero dalla compensazione; come noto, la realizzazione di tali formazioni partendo da area boscata naturale necessita di autorizzazione ai sensi dell'art. 31 del r.r. 5/2007, senza autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008 e senza compensazione;
  - alle piste temporanee di esbosco, in quanto esse non comportano trasformazione del bosco ed è pertanto superfluo prevederne l'esonero dalla





## Regione Lombardia

---

compensazione; inoltre la d.g.r. VII/14016/2003 non fornisce alcun requisito tecnico per le piste temporanee di esbosco, che sono invece contenute nell'art. 76 del r.r. 5/2007;

- agli interventi pubblici e/o di pubblica utilità, essendo ciò in contrasto con l'art. 43 della l.r. 31/2008 e con la d.g.r. 675/2005.

- 14) All'art. 30 "Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità", al comma 2, il primo punto che recita: «interventi di trasformazione per l'esercizio dell'attività primaria che comprendano il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) da destinare a colture diverse da quelle previste nel precedente paragrafo, e/o alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o prevalentemente agricolo e solo se realizzati da aziende agricole.» è così sostituito: «interventi di trasformazione, purché preventivamente autorizzati dal Parco Alto Garda Bresciano, di recupero agricolo in boschi di cui all'art. 25, da destinare a colture diverse da quelle previste nel precedente articolo e/o alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o prevalentemente agricolo e solo se realizzati da aziende agricole. Fermo restando quanto previsto dall'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008, l'esonero parziale dai costi di compensazione è concesso a patto di non prevedere successive trasformazioni a fini residenziali o urbanistici nei successivi 20 anni.»
- 15) All'art. 32 "Aree da destinare a interventi compensativi", eliminare nella prima riga la parola: «prioritarie». Inoltre, eliminare le parole: «Sono altresì ammesse ulteriori tipologie di a interventi compensativi e modalità di compensazione secondo i disposti della D.G.R. 675/05 e s.m.i.». Eliminare dagli interventi compensativi gli interventi indicati nei punti 1 "Interventi di conservazione in habitat non forestali" e 3 "Interventi di conservazione e miglioramento in habitat non forestali esclusi dagli habitat" in quanto, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008 e della d.g.r. 675/2005, gli interventi compensativi possono riguardare solo le sistemazioni idraulico forestali e il miglioramento di boschi esistenti. Eliminare infine la parola: «prioritari» dalla descrizione del punto 4 "Interventi di conservazione e miglioramento in habitat forestali esclusi dagli habitat".
- 16) All'art. 33 "Tipologie di interventi compensativi ammessi", si raccomanda di aggiungere, fra gli interventi compensativi, gli interventi di gestione delle vegetazione boscata del reticolo idrografico minore, come da azione 1.6, trattandosi normalmente di interventi utili, semplici, alla portata di tutte le imprese e realizzabili





## Regione Lombardia

---

quasi ovunque. Si raccomanda di riconsiderare l'intervento 4, di efficacia effimera se non associato a un recupero zootecnico delle aree prative e pascolive.

17) All'art. 35 "Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione", è rinominato "Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione e attività selvicolturali" il comma 1 è così sostituito: «Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'allegato C del r.r. 5/2007», fatto salvo la possibilità di rettificare detto elenco tramite rettifica al PIF con provvedimento dirigenziale del Parco Alto Garda; il comma 2 è soppresso in quanto in contrasto con le premesse dell'allegato C del r.r. 5/2007.».

18) Dopo l'art. 35 è aggiunto il seguente articolo 36 "Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici":

«1. Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:

- le miglorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
- le miglorie e le cure colturali nei boschi esplicitamente delimitati nelle Tavole 14, 20, 21 e 22, secondo le modalità previste e i limiti nel PIF e in particolare negli indirizzi selvicolturali;
- gli "interventi compensativi" indicati nel precedente articolo 33, nelle aree indicate nel precedente articolo 32 (tavola 18);
- di recupero o miglioramento dei castagneti da frutto, esclusivamente nei boschi indicati come "Castagneti" nelle tavola 3 "Tipi forestali";
- gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dai PAF o dal piano della viabilità (VASP) o indicate nella Tavola 7 delle infrastrutture di servizio;
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari e del reticolo idrografico minore al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- di gestione ambientale, espressamente previste dai piani dei siti natura 2000;
- di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB;
- di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di



## Regione Lombardia

---

sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

2. Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

3. In deroga a quanto indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati:

- gli interventi di utilizzazione forestale, salvo autorizzazione regionale;
- gli imboschimenti, ossia la creazione di nuovi boschi su terreni precedentemente non boscati;
- gli interventi di miglioramento forestale in "boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica" e in "boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale", fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili.

4. In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni contenute nel piano, compreso quanto indicato nella tavola 7 dei dissesti.

5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le azioni 1.25, 1.26 e 1.27.»

19) All'allegato D "Indirizzi selvicolturali" è necessario specificare che gli stessi sono vincolanti solo nei casi previsti dalla d.g.r. n. 10/3278 del 16 marzo 2015 «Determinazioni in merito al Piano di Indirizzo Forestale del Parco Alto Garda Bresciano.

C) nelle cartografie:

1) aggiornare tutte le cartografie sulla base delle disposizioni contenute nel



## Regione Lombardia

---

presente decreto.

- D) consegnare a Regione Lombardia, Struttura Sviluppo e Gestione Forestale, dopo l'approvazione del PIF, una copia completa del piano in versione pdf, comprese le relative tavole sia in formato pdf che "shape file" per l'inserimento nel "Geoportale della Lombardia";
2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle "Norme Tecniche di Attuazione" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per le istanze di trasformazione presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BURL fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;
  3. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;
  4. di demandare alla Provincia di Brescia, in sede di approvazione del piano di indirizzo forestale (che dovrà avvenire il prima possibile), il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto e che la cartografia digitale del presente piano combaci perfettamente con quella dei PIF degli enti forestali limitrofi;
  5. di trasmettere il presente decreto al Parco Alto Garda Bresciano, alla Provincia di Brescia (settore Agricoltura, settore Territorio e settore Tutela Ambientale), a Ersaf e alla Direzione Generale "Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile" – Unità Organizzativa "Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio".
  6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura  
Dott. Roberto Carovigno